



INFORMATIVA “TAPPO ROSSO” ASG

Tappo rosso sì / Tappo rosso no...

Una delle problematiche che più spesso si pongono ai softgunners, soprattutto dei neofiti del nostro gioco, è sicuramente quella relativa all'obbligatorietà o meno della presenza del “tappo” rosso sulla volata delle ASG.

Si sono infatti spesso verificati dei casi in cui giocatori di soft air si sono visti sequestrare le ASG a causa dell'assenza del tappo rosso alla volata delle stesse, è opportuno, pertanto, fare un pò di chiarezza sull'argomento.

La disciplina riguardante le nostre amate repliche è dettata dalla legge 18/04/1975 n° 110 art. 5 che, testualmente, recita al comma n°4 :

"I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato."

Tale norma è stata "integrata", in merito all'applicazione del " **tappo rosso** ", dalla circolare ministeriale del 31 ottobre 1996 n° 559/C-50.824-E-93 (96).

La detta circolare dà delle precise direttive, specificando che le repliche da Soft Air debbono sottostare alla disciplina delle armi giocattolo dettata dal 4° comma dell'art. 5 della legge n°110/75 precisando, inoltre, che il termine "incorporato" riportato dalla detta norma a proposito del tappo rosso deve essere inteso nel senso di " intimamente connesso " e pertanto non asportabile senza danno alla volata dell'asg.

La normativa, comunque, fa riferimento esclusivamente alla produzione ed alla commercializzazione dei giocattoli riproducenti armi, ai quali sono assimilate le asg, e nulla dice in merito alla mera detenzione ed al porto degli stessi privi del famigerato tappo rosso.

Da qui la facile interpretazione che ci porta, tante volte, a rimuovere la verniciatura rossa alla volata delle ASG o a trasportarle senza il tappino rosso di gomma che, normalmente, fa parte della dotazione di serie della replica.



L'idea che l'interpretazione che detenere e trasportare le ASG senza tappo rosso alla volata sia esatta è supportata anche da una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più riprese ha statuito come il porto e la detenzione di giocattoli riproducenti armi da fuoco non configuri più una responsabilità penale;

infatti la **Cass. Pen, sez. II, 05/05/1993, n°4594** ha così statuito:

" Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante, ancorchè si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n. 110 del 1975".

Inoltre in **Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992, n° 11640** : " A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36, non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110".

Ed ancora **Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141**: " La disposizione del comma sesto dell'art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall 'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua, attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge.

Riguardo al tappo rosso che le ASG devono avere alla volata riportiamo quanto deciso in

Cassazione I, 11 ottobre 1991, n.10213 sulla legge n.36 del 21 febbraio 1990: "[...] la semplice detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso non è prevista come reato[...]". Questo vuol dire che è obbligatorio per importatori e rivenditori vendere le ASG con il "tappo rosso", ma non per l'utilizzatore finale (giocatore), che può avere l'ASG senza alcuna colorazione alla volata.

Ne consegue che l' inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5".



Costante giurisprudenza di cui sopra ci garantisce una piena assoluzione innanzi al Giudice e la restituzione delle ASG in caso di sequestro delle stesse.